

**COMUNE DI
MONASTEROLO DEL
CASTELLO**

-Provincia di Bergamo-

**RELAZIONE AL
BILANCIO DI
PREVISIONE**

**Esercizio
Finanziario
*2021/2023***

Relazione Introduttiva

La presente **relazione finanziaria 2021/2023** è predisposta dalla Giunta Comunale ed allegata al **Bilancio di Previsione triennale 2021/2023** allo scopo di fornire ai Consiglieri Comunali gli elementi necessari per comprendere i tratti fondamentali che contraddistinguono il Bilancio di Previsione 2021-2023, fornendo le necessarie informazioni sia sull'impostazione programmatica voluta dall'Amministrazione Comunale, che sul quadro normativo ed economico che ha influenzato la formazione del bilancio stesso.

Dall'anno 2016, a seguito del D.Lgs. 118/2011, così come novellato dal D.Lgs. 126/2014, gli enti hanno adottato i nuovi schemi di bilancio per missione e programma per la parte spesa e per titoli e tipologia per la parte entrata.

Anche nel bilancio 2021/2023 dovrà essere contabilizzato il fondo crediti di dubbia esigibilità (con le nuove % di applicazione previste dalla normativa vigente) e, il fondo pluriennale vincolato che rappresenta un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Con la presente relazione, la Giunta Comunale intende illustrare le politiche che presiedono la redazione del bilancio di previsione triennale sia per la parte corrente, che per la parte di investimento.

Il presente documento è stato redatto attraverso un attento e continuo controllo delle spese, garantendo il corretto funzionamento del bilancio, l'equilibrio economico generale ed il nuovo saldo di competenza finale.

La redazione del Bilancio di Previsione si conferma un momento sempre più complesso per il Comune, in quanto fortemente legato negli ultimi anni a nuove normative che vincolano fortemente gli Enti Locali.

Oltre a queste difficoltà, non si può tacere all'aumento della spesa per alcuni servizi, che è dovuto soprattutto all'incremento e all'articolarsi dei bisogni dei cittadini, alla soluzione di problematiche sociali che richiedono un costante impegno e costanti risorse a livello locale.

Nella stesura del bilancio 2021/2023 sono stati considerati anche gli impatti dell'emergenza sanitaria COVID19, i cui effetti si ripercuoteranno in parte anche nel 2021 con una contrazione per alcune entrate quali ad esempio Imu ordinaria e altri tributi minori.

Nella redazione del bilancio è stato rispettato il principio della competenza potenziata relativamente alle entrate e alle spese. Anche i fondi aventi specifica e vincolata destinazione sono stati utilizzati secondo le vigenti disposizioni legislative.

Essendo decadute tutte le norme ordinamentali relative al controllo di legittimità in forza dell'art. 9 della legge 3/2001, la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, se non dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Dlgs. 267/2000.

Il Documento unico di programmazione è la vera base di partenza per la stesura del bilancio di un'Amministrazione: una buona pianificazione dell'attività amministrativa è, infatti, elemento indispensabile per poter garantire il buon funzionamento degli uffici e dei servizi.

La conoscenza di tale quadro è assolutamente essenziale al fine di poter correttamente formulare le valutazioni che i componenti del Consiglio Comunale sono tenuti a fare in ordine ai documenti programmatici che vengono sottoposti al loro giudizio.

L'esposizione dei dati di bilancio avviene dunque conformemente alle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente. Da segnalare anche che alla data odierna non sussistono debiti fuori bilancio o passività pregresse riconoscibili ai sensi del vigente Testo Unico degli Enti Locali.

Le considerazioni che seguono sono il quadro generale e tecnico dal punto di vista finanziario ed economico.

QUADRO NORMATIVO

Il documento unico di programmazione è lo strumento **di programmazione strategica e operativa dell'ente locale, con cui si unificano le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione**. A differenza della vecchia relazione previsionale e programmatica, il Dup non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio. Il documento unico di programmazione deve essere **approvato prima del bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il bilancio si riferisce**.

L'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2021/2023 deve essere coerente con le linee programmatiche del DUP.

L'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 prevede che il bilancio di previsione dei Comuni sia deliberato entro il 31 dicembre di ogni anno.

In ragione degli effetti della pandemia il legislatore aveva spostato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione (L. 77 di conversione del dl 34/2020)

Il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Gennaio 2021 ha prorogato la scadenza, per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, spostandola dal 31 Gennaio 2021 al **31 Marzo 2021**.

I valori finanziari complessivi

Il bilancio di previsione 2021 è redatto ai sensi del D. Lgs 118/2011; esso è deliberato dal Consiglio Comunale per missione e programma per la parte spesa, e per titolo e tipologia per la parte entrata.

Conserva il carattere autorizzatorio e comprende le previsioni di cassa per il primo anno.

Evidenzia:

1. i dati dei residui presunti al termine dell'esercizio 2020;
2. le previsioni definitive di entrata e spesa dell'anno 2020;
3. le previsioni annue per gli anni cui il Bilancio si riferisce (2021-2023).

È stato formato e presentato nell'osservanza delle norme e principi giuridici nonché dello statuto dell'Ente e del Regolamento di contabilità.

È stato redatto nell'osservanza dei principi contabili delineati nell'allegato 1 del D.Lgs. 118/2011: annualità, unità, universalità, incompatibilità con il principio dell'universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, chiarezza o comprensibilità, significatività rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, veridicità, neutralità e imparzialità, pubblicità, equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria.

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro riepilogativo delle previsioni di competenza per il 2021, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell'equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel).

ENTRATE TRIBUTARIE

TIPOLOGIA TRIBUTI

CATEGORIA: IMPOSTE E TASSE

Per l'anno 2021:

A decorrere dal 2020 è confermata la soppressione dell'Imposta Unica Comunale (UIC) di cui all'art. 1, comma 639, Finanziaria 2014, ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI).

In altre parole quindi le "vecchie" IMU e TASI dal 2020 sono sostituite dalla nuova IMU, la cui disciplina ricalca sostanzialmente quella previgente.

NUOVA IMU

La nuova IMU è dovuta dai possessori di immobili, intendendo per tali il Proprietario / titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie e si applica agli immobili ubicati in Italia, con l'esclusione dell'abitazione principale, salvo quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

T.A.S.I.

E' stata soppressa e sostituita con la nuova Imu.

T.A.R.I.

In tema di Tari si ripropone l'esigenza di disporre del piano finanziario 2021, il quale deve essere redatto con le regole del Mtr di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente.

In relazione alla Tari occorre valutare i possibili effetti dell'adozione di una direttiva europea che di fatto eliminando il concetto di rifiuti assimilabili agli urbani rischia di aumentare il peso di una maggior spesa dei rifiuti sulle utenze domestiche.

Il decreto attuativo della direttiva comunitaria ha eliminato la definizione di rifiuto speciale assimilato all'urbano.

Sono infatti rifiuti urbani, secondo la nuova disciplina, tutti quelli indifferenziati o differenziati di origine domestica, compresi carta, cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, raee, pile e accumulatori e ingombranti.

I rifiuti provenienti dalle attività agricole, di demolizione e costruzione, dalla lavorazione industriale e artigianale, dalle attività commerciali e di servizio, dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, dalle attività sanitarie e i veicoli fuori uso sono invece definiti come rifiuti speciali.

CANONE UNICO

La legge di bilancio 160/2019 ha riservato importanti novità sul fronte dei prelievi sulla pubblicità e sulle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati, prevedendo l'istituzione di nuovi canoni dal 1° gennaio 2021.

I commi 816-836 della citata legge istituiscono dalla predetta data il "canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone è destinato infatti a sostituire:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), per i comuni che hanno istituito il canone in luogo della TOSAP, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 446/1997;
- l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), che i comuni potevano istituire in sostituzione del tributo, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs 446/1997;
- il canone per l'occupazione delle strade, cosiddetto non ricognitorio, previsto dall'articolo 27 del codice della strada.

I commi da 837 a 845 istituiscono il “canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARItemporanea o la tariffa corrispettiva. Quest'ultimo si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone patrimoniale per l'occupazione di aree pubbliche e per le comunicazioni pubblicitarie.

TIPOLOGIA: FONDI PEREQUATIVI

CATEGORIA: FONDI PERQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Con la spending review il Governo è intervenuto analizzando le voci di spesa delle pubbliche amministrazioni, per evitare inefficienze, eliminare sprechi e ottenere risorse da destinare allo sviluppo e alla crescita. La razionalizzazione e il contenimento dei costi sono infatti fondamentali per garantire, da un lato il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, dall'altro l'ammodernamento dello Stato e il rilancio il circuito economico.

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

prosegue nel 2021 la sua marcia verso i fabbisogni standard; il DI 124/2019, all'articolo 57, ha stabilito l'incremento della quota del fondo ripartita in base ai fabbisogni standard di un ulteriore 5 per cento, passando dal 50 per cento del 2020 al 55 per cento del 2021.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

TIPOLOGIA TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEGORIA 1: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L'entità complessiva dei trasferimenti rimane ancora inadeguata, in quanto l'autonomia impositiva dei Comuni non può solamente manifestarsi con la riduzione in termini reali dei trasferimenti statali. Occorre infatti che vi sia la conseguente possibilità di utilizzare le risorse derivanti dal prelievo fiscale effettuato sui soggetti operanti sul territorio, senza però aggravii fiscali, come invece avviene con l'addizionale comunale dell'IRPEF. Da segnalare che anche per questa annualità, le previsioni dei trasferimenti statali sono iscritte al titolo I dell'entrata.

CATEGORIA 2 – 3- 4 - 5: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE - DA IMPRESE - DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO

In base alla nuova struttura del bilancio tali contributi sono stati codificati, anche se rappresentano delle poste marginali o addirittura assenti nei bilanci degli enti locali.

Vengono prorogate alcune misure già contenute nell'articolo 109 nel DL "cura Italia" (DL 1872020), in particolare:

a) con riferimento al rendiconto 2020, viene prorogata all'esercizio finanziario 2021, la facoltà di svincolo, da parte dell'organo esecutivo, delle quote dell'avanzo vincolato - di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie.

b) per l'anno 2021, viene prorogata la facoltà di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19;

INVESTIMENTI

La definitiva scomparsa dell'apposito fondo, che a livello nazionale sosteneva i Comuni nel pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, ha assunto, come ormai avviene da alcuni anni un peso negativo veramente notevole.

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

In proposito la Regione Lombardia con la L.R. 11.3.2005, n. 12, art. 73, che con l'art. 104, lett. t) abroga la L.R. 20/1992, prevede che ciascun Comune debba accantonare ogni anno almeno l'8% delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria da destinarsi alla realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica nonché da altri enti delle altre confessioni religiose aventi una presenza diffusa nell'ambito del Comune.

Tale fondo è determinato con riguardo a tutti i permessi di costruire rilasciati e alle denunce di inizio attività presentati nell'anno precedente in relazione ad interventi a titolo oneroso ed è incrementato di una quota non inferiore all'8%.

Il DM 18.02.2013 fissa i parametri di accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario per il triennio 2013/2015.

Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri fuori regola sono considerati strutturalmente deficitari ex art. 242.1 T.U., come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/12, convertito dalla legge 213/12, e sono soggetti ai controlli previsti dall'art. 243 medesimo T.U., come sopra modificato, che sono i seguenti:

- dotazioni organiche e assunzioni di personale;

- copertura dei costi con i proventi tariffari nella misura minima del 36% per i servizi a domanda individuale; a tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50% del loro ammontare;
- copertura dei costi del servizio smaltimento rifiuti almeno nella misura prevista dalla legge (artt. 58 e seguenti d.lgs. 507/93, ed a regime, art. 238 d.lgs. 152/06).

ANALISI DELLE RISORSE DISPONIBILI DI PARTE CORRENTE

Le entrate proprie sono divenute, e lo diverranno sempre più, il supporto finanziario essenziale della finanza locale. Il dato più importante che emerge dall'analisi del Bilancio di previsione 2021 è proprio il fatto che la gestione corrente del Comune, relativamente alle entrate proprie, continua a generare buone risorse necessarie al finanziamento delle spese correnti.

I criteri perseguiti, inevitabilmente, sono incentrati sia sul fronte della entrata che sul fronte della spesa, cercando di conciliare le esigenze di spesa degli uffici e dei servizi. Esse, infatti, richiedono sempre più risorse, quando è già presente sull'intero territorio nazionale una forte pressione fiscale e tariffaria.

L'insieme delle disposizioni finanziarie emanate negli ultimi anni ha ridotto progressivamente le risorse reali a disposizione degli enti locali attraverso la riduzione dei trasferimenti locali.

Su tale situazione che riguarda le autonomie locali nel loro insieme si è inoltre innestata la specificità legata al pesante incremento dell'incidenza dei costi di ammortamento dei mutui passivi, ormai interamente a carico dell'Ente.

Nonostante questo quadro piuttosto serio della finanza locale, l'attenzione dell'Amministrazione comunale ha permesso di chiudere un bilancio comunque in equilibrio, sia sotto il profilo strettamente contabile, sia sotto quello "reale" delle entrate e spese consolidate, grazie soprattutto alle verifiche effettuate sul fronte della spesa corrente.

Le percentuali di copertura dei servizi dell'Ente, calcolate sulla base degli elementi forniti dall'Ufficio Ragioneria del Comune, rientrano nei limiti normativi previsti.

Lo schema di bilancio ed i suoi documenti allegati sono conformi alle norme ed ai principi giuridici in materia contabile, sono congrue le previsioni di spesa e attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto;
- della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi capitoli di entrata;

- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti e atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti la manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;

A decorrere dall'anno 2019: gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Con Dm 1° agosto 2019 sono stati modificati i prospetti di verifica degli equilibri di bilancio, sottraendo dal risultato di competenza, oltre alle quote accantonate finanziate nell'esercizio, anche le quote di risorse a destinazione vincolata non impegnate.

L'equilibrio dev'essere raggiunto e attestato senza considerare gli eventuali benefici derivanti da accantonamenti (quali il Fondo crediti dubbia esigibilità o il fondo rischi contenzioso) e da somme a destinazione vincolata accertate ma non impegnati.

AVANZO/– DISAVANZO APPLICATO AL BILANCIO

+ FPV DI ENTRATA

+ ACCERTAMENTI ENTRATE FINALI

- IMPEGNI SPESE FINALI

- FPV DI SPESA

- FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (novità!)

= W1 RISULTATO DI COMPETENZA (vecchio «equilibrio finale»)

- RISORSE ACCANTONATE STANZIATE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

- RISORSE VINCOLATE NEL BILANCIO

= W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO (per evidenziare il peso accantonamenti e vincoli)

+/- VARIAZIONE ACCANTONAMENTI EFFETTUATA IN SEDE DI RENDICONTO

= W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO (per evidenziare il peso accantonamenti e vincoli)

SPESA CORRENTE

La struttura del Bilancio nelle spese prevede la ripartizione per missione e programma distinta in spesa corrente e spesa in conto capitale, a cui segue la classificazione per macro aggregati e capitoli.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'amministrazione

I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Nel bilancio armonizzato l'unità di voto è costituita dai programmi, pertanto il Consiglio approva un bilancio per missione, programma e titoli.

La parte spesa è stata interessata anche quest'anno da un'attenta analisi e valutazione delle necessità, basata sull'andamento dell'ultimo anno e sulle previsioni di spesa per il prossimo.

Le limitate risorse a disposizione non hanno certo garantito il totale soddisfacimento delle esigenze degli uffici e dei servizi, ma hanno portato ad una ancora più approfondita analisi delle reali esigenze di spesa, per poter redigere un corretto e reale bilancio di previsione, senza valori sovrastimati o non attentamente quantificati.

Da segnalare che è stata verificata attentamente la compatibilità delle previsioni di spesa sulla base del rendiconto 2019, dell'assestamento 2020 e delle previsioni contenute nel bilancio 2021/2023.

Il venire meno dell'intervento statale a sostegno degli oneri di ammortamento derivanti dall'assunzione di mutui, l'espansione dei servizi erogati nel campo sociale, l'incremento di spese per la gestione dei servizi, e la necessità di mantenere comunque il livello attuale di alcuni settori della spesa, hanno fatto sì che nella predisposizione del Bilancio il criterio di determinazione dell'entità degli stanziamenti fosse impostato ad un necessario rigore.

In relazione ai maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del comparto delle autonomie locali, come nel passato, il DDL finanziaria 2009 conferma che gli stessi saranno a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

Il Bilancio di previsione 2021/2023, in linea con le esigenze che, anche a livello nazionale, sono da tempo prioritarie nel settore della spesa pubblica, punta pertanto ad un contenimento selettivo della spesa. L'intento è quello di conseguire il mantenimento di qualità e quantità dei servizi erogati, pur avendo a disposizione risorse finanziarie minori.

Si è verificata inoltre la corrispondenza dell'ammontare dei mutui con il limite della capacità di indebitamento previsto dalle norme vigenti.

È stata verificata la consistenza del fondo di riserva ordinario e del fondo di riserva di cassa per il primo anno che rientra nei limiti di legge ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2021, e gli equilibri di bilancio:

ENTRATE	2.021	SPESE	2.021
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni	-	Disavanzo di amministrazione	-
Fondo pluriennale vincolato			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	788.593,72	Titolo 1 - Spese correnti	968.168,35
		- di cui fondo pluriennale vincolato	-
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	38.000,00		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	307.117,63		
	588.600,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	588.600,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale		- di cui fondo pluriennale vincolato	-
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-
		- di cui fondo pluriennale vincolato	-
Totale entrate finali.....	1.722.311,35	Totale spese finali.....	1.556.768,35
Titolo 6 - Accensione di prestiti		Titolo 4 - Rimborso di prestiti	165.543,00
		di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.500.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	459.960,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	459.960,00
Totale titoli	3.682.271,35	Totale titoli	3.682.271,35
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.682.271,35	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.682.271,35

Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi contabili di cui all'allegato 1 del d.lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal d.lgs. 126/2014.

OPERE PUBBLICHE

Il Bilancio di previsione 2021/2023, i cui stanziamenti hanno carattere autorizzatorio, per la parte spesa è redatto per missione e programmi, distinta in spesa corrente e spesa in conto capitale, a cui segue la classificazione per macroaggregati e capitoli.

L'insieme delle opere pubbliche è rilevabile dal programma delle opere pubbliche che evidenzia, per il triennio 2021/2023, la tipologia dell'opera, il relativo finanziamento, gli obiettivi della realizzazione, i costi presunti di gestione e di realizzazione nonché i tempi di attuazione e la compatibilità di bilancio.

Si è verificato che l'ammontare degli investimenti complessivi è pareggiato dalle entrate in conti capitale nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge. Lo schema di programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sono stati approvati dalla Giunta comunale.

Il programma triennale e l'elenco dei lavori pubblici sono stati redatti conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

Gli importi inclusi nel programma trovano riferimento nel bilancio 2021/2023.

Nel programma triennale delle opere pubbliche vanno inserite obbligatoriamente soltanto le opere di importo pari o superiore ai 100.000,00 euro (non si deve intendere che la soglia si riferisca ai soli lavori a base d'asta ma l'importo dell'opera complessiva comprendente anche tutti gli oneri relativi alla progettazione ed alle somme a disposizione) e nell'elenco annuale definitivo l'inserimento delle opere di importo inferiore al 1.000.000 di euro è subordinato soltanto allo studio di fattibilità (non è più necessario il progetto preliminare previsto, invece, per le opere di importo pari o superiore al 1.000.000 di euro). I progetti inclusi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.